



Approvazione del modello per la richiesta di rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello per la richiesta di rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

1.1 In attuazione dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, emanato ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è approvato, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello per la richiesta di rimborso forfetario quale misura fiscale di sostegno prevista in favore di contribuenti a basso reddito.

1.2 Il modello che si approva con il presente provvedimento è riservato ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non percepiscono redditi da un sostituto d'imposta e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, qualora, in presenza delle condizioni prescritte dal citato articolo 44 del

decreto legge n. 159 del 2007, intendano chiedere l'attribuzione delle somme previste dal medesimo articolo.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'*allegato A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*. A tale fine lo stesso è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Modalità e termini per la presentazione telematica del modello

3.1. Il modello di cui al punto 1 è presentato negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 e cioè a decorrere dal 2 maggio ed entro il 31 luglio 2008, esclusivamente per via telematica, tramite gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'*allegato B* al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico, denominato "RichiestaRimborso_Forfetario", disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso forfetario redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni:

L'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede, in favore dei contribuenti a basso reddito, una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell'attribuzione di una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario, destinata ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta per l'anno 2006 risulti pari a zero.

La stessa disposizione, al comma 2, riconosce, nei confronti dei medesimi soggetti, un'ulteriore somma di pari importo per ciascun familiare a carico.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2007, emanato ai sensi del citato articolo 44, comma 4, nel prevedere le categorie di soggetti aventi diritto al beneficio tributario e le modalità di erogazione delle predette somme, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di stabilire le caratteristiche del modello che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare per richiedere il rimborso forfetario spettante.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, il modello per la richiesta di rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il modello approvato è trasmesso, negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, esclusivamente con modalità telematica, tramite gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato *B* ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all' imposta regionale sulle attività produttive e all' imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l' equità sociale;

decreto del Ministro dell' economia e delle finanze 8 novembre 2007: definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all' art. 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Roma, 11 marzo 2008

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Massimo Romano